

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE  
DELLA  
TOSCANA**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**DELLA**

**REGIONE TOSCANA**

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO  
2014**

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana**

Dott. MARIO CICALA

**Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario**

Avv. Mario Mariotti

**Estensori delle massime:**

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Avv. Federica Sarri

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:

Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta

Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

# **FINANZA LOCALE**

Imposta sulla pubblicità

Tariffa igiene ambientale

Imposta municipale unica

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Tributi locali vari

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Pubblicità - Accertamento**

**Modalità e termini per l'accertamento d'ufficio o in rettifica e nomina del funzionario responsabile – Necessità, per la legittimità dell'atto, che la nomina del funzionario responsabile sia stata effettuata con un provvedimento di livello dirigenziale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*

*Sentenza n. 1383 del 08/07/2014*

Nel caso in cui le imposte locali siano gestite dallo stesso Ente locale è illegittimo l'avviso di accertamento emesso con sistemi informatici e, in sostituzione della firma autografa, con il solo nome a stampa del funzionario responsabile del procedimento nonché fonte dei dati, che però non risulti nominato con apposito provvedimento di livello dirigenziale. E' altresì illegittimo l'avviso di accertamento emesso con sistemi informatici dal soggetto che gestisce l'imposta in regime di concessione, ma nel quale, in sostituzione della firma autografa, sia esposto il solo nominativo a stampa della persona responsabile del procedimento nonché fonte dei dati, senza però che tale persona risulti investita della specifica responsabilità dell'emanazione degli atti impositivi da apposito atto sottoscritto dal concessionario.

### **Pubblicità - Esenzioni**

**Imposta comunale sulla pubblicità – Esenzioni - Limite dimensionale - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*

*Sentenza n. 2346 del 02/12/2014*

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1 bis dell'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, aggiunto dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che esenta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, ed avere la funzione di indicare al pubblico luogo di svolgimento dell'attività si mantenga nel predetto limite dimensionale.

## TARRIFFA IGIENE AMBIENTALE

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tariffa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Tia – Agevolazioni ed esenzioni**

**Promiscuità di rifiuti – Diritto alla riduzione di superficie tassabile – Non sussiste – Riduzione tariffaria secondo criteri – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)  
Sentenza n. 709 del 03/04/2014*

In caso di promiscuità di rifiuti (urbani e speciali assimilati), per i rifiuti smaltiti in proprio per qualsiasi causa (anche per assenza od irregolarità del servizio pubblico di smaltimento) il contribuente non ha diritto alla riduzione della superficie tassabile, ma soltanto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto a consuntivo in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità di rifiuti avviata al recupero.

### **Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti**

**Applicazione norma regolamentare comunale che esclude dalla Tarsu per specifici manufatti - Assoggettamento alla Tarsu anche ai locali industriali e artigianali ove vengono prodotti detti rifiuti – Non Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Cecchetti)  
Sentenza n. 1302 del 30/06/2014*

Il principio giurisprudenziale per cui per alcuni manufatti la imponibilità della Tarsu sarebbe condizionata alla dimostrazione dell'esistenza di fattori oggettivi o permanenti e non dalla soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, non è invocabile dal Comune che ha previsto una specifica disposizione regolamentare che esclude dalla Tarsu detti manufatti, non accompagnandola dalla richiesta, per la sua applicazione, di alcun requisito.

### **Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti**

**Occupazione di locali e aree sul territorio comunale adibite a qualsiasi uso – Spetta al contribuente fornire la prova che le aree utilizzate non danno luogo alla produzione di rifiuti o danno luogo a rifiuti speciali autogestiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)  
Sentenza n. 1546 del 01/08/2014*

Spetta al contribuente dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle disposizioni di esclusione dall'assoggettamento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani previste dall'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507. Infatti, è un principio generale che sia onere dell'Amministrazione finanziaria di fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ma è onere del contribuente di dare la dimostrazione, con prove concrete, del diritto ad una riduzione nel pagamento del tributo o ad una sua esenzione (S.C., Ordinanza 27.03.2014, n. 7278).

### **Tia – Determinazione della tassa**

**Criteri di determinazione della tassa – Quota fissa e quota variabile – Produzione di soli rifiuti speciali con smaltimento a cura e spese del contribuente – E' dovuta almeno la quota fissa.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)  
Sentenza n. 2477 del 19/12/2014*

La Tia (Tariffa di Igiene Ambientale) è dovuta, ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.lgs. 05.02.1967, n. 22, "deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a uso privato, non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale". La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è dovuta comunque per la copertura dei vari

costi per la gestione dei rifiuti urbani, quindi è dovuta anche da chi, eventualmente, produca solo rifiuti speciali con smaltimento a propria cura e spesa, mentre la quota variabile è dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti. La quota fissa è dunque dovuta da chiunque occupi o conduca locali di cui all'art. 49, comma 3, sopra citato. Nel caso che vengano prodotti rifiuti promiscui (urbani e speciali), come dichiarato dal contribuente ovvero accertato dal Comune, è dovuta anche la quota variabile con adeguata riduzione.

### **Tia - Contenzioso**

#### **Competenza del Giudice Tributario – Presupposti e criteri – D.L. 78\2010 convertito in L. 122\2010.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Tarchiani)  
Sentenza n. 1268 del 19/06/2014*

Ai fini della determinazione della competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario in materia di Tia dovrà farsi riferimento non alla data della notificata instaurazione del ricorso, ma a quella della presentazione della domanda (qui) di variazione. Conseguenza che ove il contribuente abbia avanzato tale domanda in periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 78\2010 (convertito in legge 122\2010) la competenza funzionale andrà comunque rinvenuta in quella del giudice tributario.

### **Tia – Riscossione e versamento**

#### **Impugnabilità della fattura davanti al giudice tributario – Sussiste soltanto se l'atto ha i requisiti previsti dall'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 1886 del 02/10/2014*

La fattura emessa dal concessionario del Comune che gestisce i servizi per l'applicazione e la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) è atto impugnabile davanti al giudice tributario solo se, oltre alla determinazione dell'importo dovuto, contiene le indicazioni previste dall'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212, nonché le indicazioni per l'assoggettamento del destinatario al regime sanzionatorio previsto in difetto di pagamento.



## IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Ici – Accertamento e controlli**

#### **Provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita- Rettifica classamento mediante procedura Doc.fa. – Ammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi)  
Sentenza n. 1583 del 29/08/2014*

Con riguardo alle rettifiche di classamento derivanti dalla procedura Doc.fa., deve intendersi adeguatamente motivato il provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita esplicitato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e dalla classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione di intendere il petitum provvedimentale, così da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, proprio perché la c.d. procedura Doc.fa è fortemente partecipativa ed implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevati dallo medesimo contribuente.

### **Ici – Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Pertinenza area fabbricabile – Esenzione – Limiti – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)  
Sentenza n. 1463 del 18/07/2014*

Se è pur vero che la edificabilità di un'area non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato, tuttavia tale elemento deve essere verificato in base a concreti elementi fattuali (quali i catastali, se rafforzativi del rapporto di asservimento) dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale ed in particolare che l'area costituisca parte integrante del fabbricato in relazione al quale era stata corrisposta per l'intero l'imposta e ciò al fine di evitare che il contribuente possa godere dell'esenzione attraverso una destinazione pertinenziale eliminabile solo per sua volontà e senza sacrificio, siccome raccomanda il correlato principio di legittimità.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Vincolo pertinenziale – Art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. 504/92 - Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)  
Sentenza n. 78 del 17/01/2014*

Il vincolo pertinenziale deve essere l'elemento oggettivo della durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento della res principale nonché l'elemento soggettivo della volontà dell'avente diritto di creare la ridetta destinazione, con la conseguenza per cui la pertinenza si fonda sulla sua condizione fattuale cioè a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta. Non può quindi farsi riferimento, quanto alla sussistenza del vincolo pertinenziale, alla affermazione di mera inglobazione nel fabbricato.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Imposizione sul presupposto di edificabilità di area - Criteri determinativi dell'assenza del presupposto di edificabilità ai fini Ici.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)  
Sentenza n. 123 del 23/01/2014*

L'edificabilità di un'area va esclusa ove gli strumenti urbanistici, applicati al caso concreto, escludano che su un determinato terreno mai possa edificarsi. Il requisito della edificabilità va valutato sia nell'ottica dello strumento urbanistico generale sia in quella degli ulteriori provvedimenti amministrativi che regolano la situazione concreta.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

**Bene demaniale inutilizzato – Art. 7\1° comma lett. a) D.lgs. 504\92 – Demanialità – Regime vincolistico - Sussiste – Artt. 822 e 824 c.c.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)  
Sentenza n. 505 del 11/03/2014*

I beni di proprietà degli enti pubblici territoriali, ancorché inutilizzati, fanno parte del relativo demanio in applicazione dell'art. 7\1° comma lett. a) D.lgs. 504\92 e la natura demaniale dell'immobile ben potrà integrarsi dalla sussistenza regime vincolistico di cui agli artt. 822 e 824 c.c..

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

**Fabbricato rurale destinato ad abitazione di dipendenti dell'azienda agricola – Art. 42 bis co. 1 lett. c) D.L. 159\07 convertito in L. 222\2007 – Soggezione ad imposizione – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Pellegrini)  
Sentenza n. 646 del 27/03/2014*

In richiamo all'art. 42 bis co.1 lett. c) D.L. 159\07 convertito in L. 222\2007 l'utilizzo di un fabbricato quale abitazione dei dipendenti di azienda agricola configura automaticamente la ruralità fiscale al pari di quanto accade per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'impresa agricola (come, ad esempio, i locali adibiti ad ufficio dell'azienda stessa).

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

**Accertamento incidentale dei requisiti di ruralità in assenza di definizione della pendenza tributaria – Art. 46 D.lgs. 546\92 – Art. 2, comma 5 ter L.124\2013 - Impossibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Nicolosi)  
Sentenza n. 686 del 01/04/2014*

In assenza di definizione della pendenza tributaria, la decisione collegiale non potrà che essere riservata al merito in richiamo all'art. 46 d.lgs. 546\92 non potendo il giudice accertare in via incidentale la sussistenza dei requisiti di ruralità in pendenza di procedimento attivato in riferimento alla domanda di variazione presentata ex art. 7, comma 2 D.L. 70\2011 in assenza di verifica erariale e tanto non potendo derivare ex sé dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 5 ter L. 124\2013, nulla disponendo la norma in questione quanto ai giudizi pendenti.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

**Fabbricati con destinazione rurale, ma non iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10 – Ai fini della loro esenzione dall'Ici deve essere stata depositata la domanda di variazione catastale per l'attribuzione agli stessi fabbricati della categoria A/6 o D/10.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Canessa)  
Sentenza n. 745 del 07/04/2014*

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 ter, del d.l.31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n.124, le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n.106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente

a quello di presentazione della domanda, con la conseguenza della non assoggettabilità all'Ici dei fabbricati indicati nella domanda di variazione catastale.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Particella di terreno edificabile destinata a parcheggio pubblico – Assoggettabilità di quella particella all'Ici – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Bellagamba)*

*Sentenza n. 749 del 07/04/2014*

Una particella di terreno edificabile destinata da un piano attuativo a parcheggio pubblico non può essere ritenuta non assoggettabile all'Ici perché non produttiva di reddito per il proprietario in quanto il d.lgs. 30.12.1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'Ici all'idoneità del bene a produrre reddito (S.C., Sentenza 12.09.2007, n. 19131). Infatti l'assoggettamento all'Ici della stessa particella di terreno edificabile deriva dal fatto che appartiene ad un'area fabbricabile considerata unitariamente come è stata prevista dal piano regolatore generale adottato dal Comune, per cui occorre prescindere dalla destinazione che ciascuna porzione di essa potrà avere in esito alla realizzazione del processo edificatorio.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Area edificabile dal contribuente ritenuta pertinenziale di un fabbricato industriale in quanto deposito di materiali – Necessità della dimostrazione che sono avvenute stabili modificazioni dello stato dell'area che rendono l'area stessa non edificabile – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Turchi)*

*Sentenza n. 1067 del 27/05/2014*

Un'area edificabile, ritenuta dal contribuente pertinenziale di un fabbricato industriale perché utilizzata come deposito di materiali della stessa impresa, acquista il vincolo pertinenziale soltanto se l'area stessa è stata sottoposta ad una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo "ius aedificandi" e che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum" (S.C., Sentenza 30.11.2009, n. 25127).

(Nel caso di specie, oltretutto, era stata ottenuta una concessione edilizia per utilizzare parte della volumetria esistente per la stessa area, per un progetto di ampliamento).

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Attribuzione di rendita catastale – Impugnazione - Litisconsorzio fra Agenzia del Territorio e Amministrazione locale – Non sussiste – Definitività del provvedimento di attribuzione – Conseguenze.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 2142 del 10/11/2014*

In materia di impugnazione dell'atto di attribuzione di rendita catastale non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia del Territorio e Amministrazione locale, questa priva di autonoma legittimazione nel ridetto giudizio tanto che, divenuto definitivo il provvedimento di attribuzione, l'Amministrazione locale sarà tenuta ad applicare l'imposta Ici esclusivamente sulla base di quella rendita costitutiva del fondamento per tutte le conseguenze fiscali a tale attribuzione connesse.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Particella catastale di riferimento per piano di recupero previa demolizione – Pagamento del tributo come per ristrutturazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Siena, Sez. 1 (Pres. Est. Chini)*

*Sentenza n. 515 del 13/11/2014*

Allorché su una particella, ove insiste una vecchia costruzione per la quale non sussista obbligo di demolizione, un piano di recupero prevede la costruzione di alcuni volumi previa demolizione parziale della vecchia costruzione, l'area non può definirsi attualmente fabbricabile e ai fini dell'Ici deve godere della medesima tassazione prevista per le ristrutturazioni, con pagamento dell'imposta esclusivamente sulla vecchia costruzione fino alla nuova richiesta di concessione.

### **Ici – Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Versamento parziale in costanza di ritenuta ruralità del bene – Assoggettamento alla rendita catastale assegnata – Mancata impugnazione da parte del Comune – Conseguenze.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 2208 del 17/11/2014*

Quanto all'Ici, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale con la susseguente attribuzione di categoria, con la conseguenza per cui se è pur vero che se l'immobile risulta iscritto in diversa categoria catastale è onere del contribuente, che ne pretenda una diversa collocazione, impugnare il classamento al fini della ritenuta ruralità del bene, ma altrettanto vero è che anche il Comune, per poter pretendere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta, deve autonomamente impugnare la attribuzione di categoria catastale ove da questa ne resulti la contestata ruralità di modo che, in difetto, permarrà la relativa categoria.

### **Ici - Base Imponibile**

#### **Classificazione catastale - Presupposto per assoggettabilità di un'immobile all'Ici - Impugnazione del contribuente nei confronti dell'Agenzia del Territorio.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Turchi)*

*Sentenza n. 1309 del 01/07/2014*

Il provvedimento di accatastamento dell'Agenzia del Territorio è l'atto presupposto per la pretesa tributaria, per cui l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente nei confronti dell'Agenzia del Territorio che la pretenda non soggetta ad imposta. La classificazione catastale è quindi il presupposto giuridico per escludere o affermare l'assoggettabilità di un immobile all'Ici, con l'impossibilità per il Giudice Tributario di provvedere in via incidentale in difformità della categoria catastale attribuita con il provvedimento di accatastamento dell'Agenzia del Territorio.